

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

**CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 14/2018**

PAGINA

1/3

OGGETTO

## LETTERA DI COMPLIANCE RELATIVA ALLE ANOMALIE DELLE COMUNICAZIONI DATI FATTURE E DELLE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA

AGGIORNAMENTO

**2 FEBBRAIO 2018**

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 21 DL 31.5.2010 N. 78; CONV. CON MODIF. IN L. 30.7.2010 N. 122; ART. 4 COMMI 1-5 D.L.22.10.2016 N. 193 CONV. CON MODIF. IN L. 1.12.2016, n. 225; D.L. 30.12.2016 N. 244 CONV. CON MODIF. IN L. 27.2.2017 N. 19; CIRCOLARE A.E. 7.2.2017 N. 1/E.- RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 5.7.2017 N. 87/E e 28.7.2017 NN 104/E E 105/E- COMUNICATO STAMPA MEF 1.9.2017 N. 147

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO  
IVA  
SPESOMETRO art. 21 Dl. 78/2010

CODICE CLASSIFICAZIONE

20  
020  
200

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 20/2017 - COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA RELATIVE AL 2016 - SPESOMETRO  
CIRCOLARE N. 26/2017 - COMUNICAZIONE PERIODICA LIQUIDAZIONI IVA  
CIRCOLARE N. 32/2017- COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE - SPESOMETRO 2017  
CIRCOLARE N. 60/2017 - COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA REGIME SANZIONATORIO - RAVVEDIMENTO OPEROSO  
CIRCOLARE N. 67/2015 - IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

REFERENTE STUDIO

**Vincenzo ANTONINO**

BRIEFING

Come noto, l'art. 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 22/10/2016 n. 193, ha previsto dal 2017 l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute con cadenza semestrale.

Inoltre, l'art. 21-bis, DL 78/2010 ha previsto l'obbligo di trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA sia mensili che trimestrali.

Con riferimento a tali adempimenti, nell'ambito delle attività di controllo e nell'ottica dell'attività di compliance avviata dall'Agenzia delle Entrate già dall'anno 2015, è stata predisposta una comunicazione relativa alle anomalie riscontrate dall'incrocio dei dati della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA e dei dati trasmessi con il modello Dati Fatture (già spesometro) per il primo semestre 2017.

### ***ANOMALIE DELLE COMUNICAZIONI DATI FATTURE E DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA***

Come noto, a partire dal 2015 nell'ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra fisco e contribuente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dello stesso o dell'intermediario abilitato, le informazioni relative ai ricavi e/o compensi, volume d'affari, ecc., inviando specifiche comunicazioni sulle anomalie riscontrate, al fine di consentire al contribuente di correggere i dati già comunicati ovvero fornire ulteriori elementi di informazione atti a giustificare l'anomalia.

L'art. 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dal D.L. 22/10/2016 n. 193, ha previsto dal 2017 l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute con cadenza semestrale. Per il primo semestre 2017 la scadenza di tale adempimento, a seguito di successivi rinvii, è stata il 16.10.2017.

Inoltre, con l'introduzione del nuovo art. 21-bis, DL 78/2010 ad opera del DL 193/2016, è stato previsto l'obbligo di trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA sia mensili che trimestrali, su apposito modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Per il 2017 le scadenze sono state il: 12.06.2017; 18.09.2017; 30.11.2017. Per quanto riguarda l'ultimo trimestre la scadenza è fissata al 28.02.2018.

Merita evidenziare come la nuova modalità di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e dei dati delle fatture, consente all'Agenzia delle Entrate di disporre immediatamente delle informazioni atte a verificare il corretto adempimento da parte dei contribuenti.

Al contribuente sono quindi rese disponibili le informazioni al fine di poter valutare la correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate per poter fornire gli elementi, i fatti e le circostanze da questa non conosciuti in grado di giustificare l'anomalia.

### ***LETTERA DI COMPLIANCE***

Nella lettera di compliance inviata dall'Agenzia delle Entrate, volta a segnalare la presenza di anomalie, vengono riportate le seguenti informazioni:

- Codice fiscale, denominazione / cognome e nome del contribuente;
- Numero identificativo della comunicazione, l'anno d'imposta e il trimestre di riferimento;
- Il codice atto;
- La modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

Tali elementi informativi sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, accedendo all'area riservata, nella sezione "la mia scrivania".

Qui si possono reperire le seguenti informazioni:

- Data di elaborazione del prospetto;
- Numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
- Dati identificativi dei clienti e fornitori;

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 14/2018

PAGINA

3/3

- Dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
  - Tipo documenti;
  - Numero documento;
  - Data emissione e registrazione;
  - Imponibile;
  - Aliquota VIA ed imposta;
  - Natura dell'operazione;
  - Stato documento (attivo, annullato, rettificato).
- Dati relativi al flusso trasmissivo (identificativo file, data invio, posizione nel documento).

Le comunicazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del contribuente, il quale può richiedere all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite di un intermediario, informazioni ovvero comunicare, anche a mezzo e-mail, eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest'ultima.

I dati e le informazioni oggetto della comunicazione sono inoltre messi a disposizione della Guardia di Finanza.

### ***ATTIVITA' DEL CONTRIBUENTE***

Il contribuente destinatario della comunicazione che desideri regolarizzare eventuali errori o violazioni riscontrati a seguito della comunicazione di anomalia, può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in relazione al tempo trascorso dalla violazione medesima.

In particolare si potrà regolarizzare:

- L'eventuale mancato invio della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche;
- La violazione connessa alla mancata annotazione delle fatture emesse e del conseguente omesso versamento del saldo della liquidazione periodica di riferimento.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*  
**dott.ssa Adriana ADRIANI**